

LA GIUNTA

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 77 del 04.04.2011, con cui sono stati convocati per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, n. 4 referendum popolari abrogativi previsti dall'art. 75 della Costituzione, numerati e denominati in conformità alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, depositate in cancelleria il 7 dicembre 2010 e il 2 febbraio 2011:

- referendum n. 1, per l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (avente la seguente denominazione: "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione");

- referendum n. 2, per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito (avente la seguente denominazione: "Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma");

- referendum n. 3, per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare (avente la seguente denominazione: "Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme");

- referendum n. 4, per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale (avente la seguente denominazione: "Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale").

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, recante disposizioni in materia di disciplina della propaganda relativa allo svolgimento di referendum;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, recante disposizioni in materia di distinzione e classificazione tra propaganda diretta ed indiretta;

Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell'Interno;

Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 06.05.2011, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si disponeva:

- di **istituire** complessivamente n. 40 spazi per l'affissione del materiale di propaganda elettorale per i referendum del 12 e 13 giugno 2011, di cui n. 20 spazi da destinare ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, questi ultimi, per ciascun referendum, considerati come gruppo unico (cd. propaganda diretta) e n. 20 spazi da destinare agli altri soggetti richiedenti cd. fiancheggiatori (propaganda indiretta);
- di **delimitare** gli spazi istituiti per una superficie complessiva di **metri 2 di altezza per metri 8 di base**, in rapporto alle domande accolte;
- di rinviare a successivo atto deliberativo la ripartizione degli spazi istituiti per la propaganda diretta in parti uguali tra tutti i richiedenti secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'assegnazione a ciascun richiedente di una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in parlamento e che abbia presentato domanda, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, uno spazio per ogni referendum, come ribadito dalla Prefettura di Brindisi con circolare n. 7933/se del 21.04.2011;
- come specificato dalla citata circolare prefettizia, le domande prodotte dai partiti o dai gruppi politici presenti in Parlamento devono essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale, mentre le domande provenienti dai comitati promotori devono essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi;
- con nota n. 5817/se del 28.03.2011, la Prefettura di Brindisi comunicava i partiti e i gruppi politici presenti nella Camera, nel Senato e nel Parlamento Europeo e, con nota n. 7933-1/se del 27.04.2011, la stessa Prefettura comunicava gli elenchi completi dei promotori dei referendum;

accertato che:

- 1) nel termine indicato dall'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè **entro il 09 maggio 2011** (34° giorno antecedente quello della votazione), sono state presentate n. 6 domande di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 06.05.2011 per affissioni di propaganda relativa ai referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, considerati questi ultimi come gruppo unico, e che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l'ordine di presentazione;
- 2) ai sensi della legge 199/1978, n. 2 domande, come di seguito riportate, non possono essere accolte, per le motivazioni sotto specificate:
 - Vinci Luigi, in data 09.05.2011 e acquisita al prot. com. n. 17958 del 10.05.2011, in quanto presentata per conto del Partito Sinistra Ecologia e Libertà-SEL, **partito non rappresentato nella Camera, nel Senato e nel Parlamento Europeo**, ai sensi dell'art. 2 del DPR 28 aprile 1993, n. 132, come da Circolare prefettizia n. 5817/se del 28.03.2011, e pertanto non avente diritto alla propaganda diretta;
 - Santoro Francesco, n. 4 domande in data 09.05.2011 e acquisite al prot. com. n. 17939 del 09.05.2011, ciascuna per ogni referendum, per conto del Partito Italia dei Valori in quanto domanda già presentata dal legale rappresentante del partito stesso;

considerato che:

per ogni domanda accolta deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati nel territorio comunale, un'apposita sezione delle dimensioni di **metri due di altezza per metri uno di base**;

l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo l'ordine di presentazione delle domande, in analogia a quanto dispone l'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

Ritenuto adempiere con urgenza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge n. 212 del 04.04.1956, come modificata dalla legge n. 130 del 24.04.1975, ripartendo e assegnando gli spazi destinati alla propaganda diretta;

Visto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 20.08.2000 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Servizi Generali;

A voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di **ripartire** gli spazi come disciplinati e delimitati con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 06.05.2011, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, in n. 6 sezioni, tante quante sono le domande accolte, aventi, ognuna, la superficie di **mt. 2 di altezza per mt. 1 di base**;
- 2) di **assegnare** le sezioni medesime, secondo l'ordine di presentazione delle domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come di seguito riportato:

RICHIEDENTI	ARRIVO	PROTOCOLLO	N. ORDINE SEZIONI
DE FILIO Gianluca Promotore referendum n. 4	05.05.2011	n. 17551 del 05.05.2011	1
PARENTI Benedetta Promotore referendum n. 3	05.05.2011	n. 17552 del 05.05.2011	2
PARTITO ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO	05.05.2011	n. 17554 del 05.05.2011	3
PARTITO DEMOCRATICO	06.05.2011	n. 17705 del 06.05.2011	4
CARSETTI Paolo Promotore referendum n. 2	07.05.2011	n. 17965 del 10.05.2011	5
BERSANI Marco Promotore referendum n. 1	07.05.2011	n. 17968 del 10.05.2011	6

- 3) di dare atto, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che le domande presentate da Vinci Luigi e Santoro Francesco non possono essere accolte;
- 4) di dare mandato al responsabile del Servizio Elettorale di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole secondo l'ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d'ordine delle domande accolte;
- 5) di incaricare il responsabile della Polizia Municipale di predisporre adeguato servizio di vigilanza per contrastare e sanzionare azioni di propaganda abusiva;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti esecutivi.